MISURE URGENTI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE O DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2020, N. 70

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena e ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di cui al periodo precedente gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di quindici giorni previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 11 maggio 2020, non più in vigore dal 30 giugno 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena
Estremi	Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-detenzione-domiciliare-o-differimento/art-5-provvedimento-abrogato-dalla-l-25-giugno-2020-n-70/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it